



MIUR – USR Sicilia –  
Uff. VII Catania

### ***LEGGE N. 104 DEL 5/02/1992***

- Città Metropolitana di Catania
- Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania
- Azienda Sanitaria Locale
- Comune di Catania
- Comuni dell'Area Metropolitana
- Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania
- con l'adesione delle Associazioni delle persone con disabilità

## INDICE

PREMESSA .....	3
ART. 1 - FINALITÀ DELL'ACCORDO.....	3
ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO .....	3
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ.....	4
ART. 5 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE.....	4
ART. 6 – GLI IMPEGNI DEGLI ENTI.....	5
ART. 7 - IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	7
ART. 8– GRUPPI ISTITUZIONALI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA.....	9
ART. 9– LA CONTINUITA' EDUCATIVA.....	12
ART. 10- I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.....	12
ART. 11- L'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE.....	12
ART. 12 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	13
ART. 13 - ORGANO DI VIGILANZA .....	13
ART. 14 - DIFFUSIONE.....	13
ART. 15 - DURATA DELL' ACCORDO.....	14

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**  
**(LEGGE N. 104 DEL 5/02/1992)**

tra Città Metropolitana di Catania, l'USR Sicilia –Ufficio V Ambito Territoriale di Catania, l'Azienda Sanitaria Locale, il Comune di Catania, i Comuni dell'Area Metropolitana, le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania con l'adesione delle Associazioni delle persone con disabilità.

**PREMESSA**

L'Accordo di Programma, stipulato ai sensi della Legge 104/1992, ha lo scopo di garantire agli alunni disabili servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascuno.

E' lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

L'integrazione è un processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere alla persona disabile di esprimere al meglio le potenzialità, allo scopo di realizzare il suo "progetto di vita".

I sottoscrittori del presente Accordo intendono promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni con disabilità effettive opportunità d'integrazione scolastica e d'inclusione sociale.

I soggetti firmatari si impegnano, ognuno per la propria parte, ad operare secondo quanto convenuto nel testo dell'Accordo a:

-garantire il pieno rispetto delle dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e promuovere la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;

-prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;

-assicurare la promozione della piena formazione della personalità e l'attuazione del diritto allo studio;

-promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'itinerario formativo e della frequenza scolastica a partire dall'asilo nido, e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all'interno di un progetto di vita;

-favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;

-definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;

-organizzare nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;

-promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall'accordo.

Le finalità, le metodologie, le procedure dell'Accordo di Programma attengono a tutti gli alunni disabili, a tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

**ART. 1 - FINALITÀ DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo di programma garantisce tutte le condizioni operative e gli impegni per la più efficace integrazione scolastica degli alunni di cui all'art. 3 Legge 104 / 92. Il perseguimento di tale finalità è assicurato attraverso la collaborazione puntuale e verificata di tutti i soggetti corresponsabili dei processi di integrazione. Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere "lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" (art. 12, comma 3 della Legge 104/92), e la reale partecipazione delle loro famiglie e associazioni al percorso di integrazione scolastica e formativa. L'Accordo intende promuovere il benessere e il "successo formativo" dei bambini e degli alunni disabili, con attenzione al pieno sviluppo delle loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa didattico-formativa anche per il gruppo classe, alla continuità educativa e al progetto di vita complessivo.

Gli Enti firmatari si impegnano al raggiungimento di tali finalità, ciascuno per le proprie competenze.

Gli Enti aderenti le condividono e concorrono alla loro attuazione.

**ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO**

Sottoscrivono l'Accordo di programma tramite i loro rappresentanti legali:

- Città Metropolitana di Catania
- l' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Catania
- Azienda Sanitaria Locale di Catania
- Il Comune di Catania

- I Comuni dell'Area Metropolitana
- Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Catania

A tale Accordo aderiscono anche le forme di rappresentanza delle associazioni delle persone con disabilità.

### **ART. 3 - CAMPO e AMBITI DI APPLICAZIONE**

L'Accordo nasce recependo le molteplici e profonde innovazioni legislative che hanno attraversato il mondo dell'educazione, centrale fra tutte l'Autonomia scolastica ed il ruolo delle Istituzioni Scolastiche Autonome.

L'applicazione dell'Accordo è stata inoltre ampliata alla fascia 0-3 anni, e quindi ai servizi educativi, impegnando i Comuni in qualità di Enti gestori, ma anche le strutture in convenzione con il pubblico concretizzando così questa specifica e rilevante funzione che la legge attribuisce loro.

La collaborazione attiva dei genitori, non solo presupposta, ma promossa e sostenuta, è condizione essenziale per l'esercizio efficace del diritto dell'alunno con disabilità.

L'Accordo di programma si riferisce ai bambini e alunni disabili, individuati secondo l'art. 7 e certificati secondo l'art. 12 della Legge 104/1992, frequentanti:

- i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), ai quali le norme del presente Accordo si applicano, per quanto compatibili e con i necessari adattamenti al diverso assetto organizzativo, normativo e pedagogico, in attesa di una necessaria revisione e aggiornamento delle norme regionali vigenti.
- le scuole dell'infanzia e tutte le scuole statali e paritarie dei cicli primario e secondario.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ**

L'integrazione scolastica degli alunni disabili muove dalla capacità degli operatori scolastici e delle altre figure professionali di valorizzare le competenze e di rispondere a bisogni particolari del soggetto all'interno della classe e della scuola.

Una lettura di tali bisogni consente di poter intervenire più adeguatamente, soddisfacendo in modo più articolato e completo, le richieste dell'alunno, della famiglia, dei servizi scolastici, sanitari assistenziali. L'autonomia scolastica è, quindi, una condizione per assicurare a tutti esiti formativi positivi, rispettando l'identità, promuovendo l'autonomia di ciascuno.

All'alunno disabile è garantita:

- la priorità di iscrizione, accesso e frequenza regolare alla scuola più vicina alla residenza;
- il coinvolgimento attivo della famiglia in ogni fase del processo di integrazione;
- il personale educativo, assistente di base, docente di sostegno ritenuto indispensabile per il processo di scolarizzazione e di socializzazione;
- la priorità, nell'ambito delle rispettive competenze, nell'acquisto e nell'impiego di attrezzature di sussidi speciali e particolari;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche in tempi brevi;
- l'incontro periodico e programmatico delle figure professionali impegnate nell'attuazione del PEI;
- la valutazione scritta da parte dei docenti (consiglio di classe) e delle eventuali altre figure professionali coinvolte nella stesura del PEI, dell'andamento di processi e dei risultati raggiunti, finalizzata ad esplicitare alle famiglie il livello di acquisizione degli obiettivi programmati.

In casi del tutto eccezionali, sulla base degli obiettivi contenuti nel PEI, potrà essere valutata, unitamente agli operatori dell'ASP e alla famiglia, l'eventuale riduzione dell'orario scolastico di frequenza dell'alunno, tenuto conto degli impegni terapeutici o riabilitativi. Gli interventi riabilitativi programmati dall'ASP, coincidenti con l'orario scolastico, dovranno essere concordati con la scuola e la famiglia.

### **ART. 5 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE**

Con il presente Accordo si intende portare a sistema un modello di integrazione degli alunni disabili incentrato sull'attivazione di "coalizioni" locali, negli ambiti specifici territoriali che dovrà avere come punto di riferimento i gruppi di lavoro, i gruppi di istituto nell'ottica di attivare un servizio integrato tra i diversi attori del sistema di inclusione: Famiglia, Scuola, Ente Locale, ASP. Per la verifica degli obiettivi raggiunti e dell'efficacia delle azioni messe in campo nel lungo e breve periodo si introduce il tema della governance interistituzionale, definendone ambiti, sedi, modalità e strumenti di monitoraggio.

Emerge, infatti, con crescente urgenza, la necessità di rilevare a livello più circoscritto rispetto all'ambito provinciale i bisogni delle persone con disabilità, favorendo una migliore integrazione degli interventi ed orientando di conseguenza le risorse. Accordi territoriali, conferenze, ecc. hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'integrazione degli alunni disabili anche attraverso la promozione di specifiche forme di coordinamento nelle comunità in cui vengono erogati i diversi servizi. Il tema della continuità educativa nei rapporti tra le Istituzioni viene richiamato, come

esigenza "pedagogica" nei momenti di passaggio tra i diversi gradi di istruzione e le offerte formative; per rendere concreta tale esigenza, i sottoscrittori sono chiamati ad un impegno specifico, individuando tempi, metodologie, strumenti attraverso i quali effettuare il corretto e fluido passaggio della documentazione/informazione tra i diversi ambiti di competenza.

## **ART.6 IMPEGNI DEGLI ENTI**

### **1) L' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Catania si impegna a:**

- a. promuovere e accertare l'applicazione delle norme vigenti e del presente Accordo nelle scuole statali e paritarie per l' integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili;
- b. analizzare le necessità di ogni istituzione scolastica statale al fine di quantificare le risorse necessarie ( docenti di sostegno) a livello provinciale e formulare all'Ufficio Scolastico Regionale proposte finalizzate all'assegnazione di un organico di sostegno rispondente ai bisogni rilevati dalle Istituzioni Scolastiche Autonome;
- c. assegnare gli insegnanti di sostegno alle istituzioni scolastiche autonome nel limite delle risorse di organico assegnate;
- d. promuovere e favorire forme di sperimentazione in ambito didattico ed educativo;
- e. fornire consulenza alle famiglie, alle Istituzioni Scolastiche, ai singoli operatori al fine di facilitare e migliorare i rapporti con la Scuola anche a garanzia della tutela dei diritti del minore;
- f. coordinare a livello metropolitano le attività promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- g. promuovere le relazioni e gli scambi interistituzionali tra i Servizi che intervengono nei processi di integrazione.

### **2) Le Istituzioni Scolastiche Autonome :**

tramite il PTOF ( piano triennale dell'offerta formativa) dichiarano le scelte educative ed organizzative che maggiormente caratterizzano la "forma" dell'inclusione, partendo, in ogni caso dal presupposto che il gruppo classe rappresenta l'ambito ordinario del processo di integrazione.

A tal fine le Istituzioni Scolastiche Autonome si impegnano a:

- a) inserire all'interno del Piano dell'Offerta Formativa Triennale delle singole scuole la descrizione delle attività previste per l'integrazione dei bambini e degli alunni disabili, comprensive per gli Istituti Superiori della progettazione integrata con gli Enti di Formazione Professionale;
- b) concordare con gli Enti interessati e le famiglie o loro rappresentanti e comunicare loro per iscritto, entro il mese di novembre, il calendario delle riunioni dei Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dei Gruppi Operativi (G.O.);
- c) rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione all'interno della scuola, tra scuole di grado diverso, tra scuola e servizi del territorio per garantire la continuità nel passaggio da classe a classe, da un ordine di scuola ad un altro e, una volta adempiuto l'Obbligo di istruzione, dal sistema scolastico al sistema formativo, qualora previsto dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e dal Gruppo Operativo (G.O.). Tutto ciò anche al fine di garantire una positiva accoglienza nelle diverse fasi del percorso scolastico, con particolare attenzione al passaggio da un ordine o grado di istruzione diverso sino all'adempimento dell'obbligo formativo;
- d) coordinare gli interventi e le competenze per garantire l'assistenza ai bambini e agli alunni disabili all'interno della struttura scolastica finalizzata al sostegno all'esercizio delle autonomie personali. Per l'ottimale conseguimento di questo obiettivo, da esplicitarsi nel Piano triennale dell'Offerta Formativa e da definirsi sulla base del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e favoriscono una adeguata formazione al personale impegnato in dette funzioni, ivi compresi i collaboratori scolastici;
- e) realizzare attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti curricolari e di sostegno su tematiche di carattere pedagogico e didattico su specifici strumenti e tecnologie per il superamento della disabilità. Per rendere maggiormente efficace l'integrazione e il coordinamento delle funzioni e delle risorse professionali che agiscono sui bambini e alunni disabili, verranno favorite le iniziative che coinvolgono anche il personale degli altri Enti e dei familiari, e comunque la partecipazione di docenti della scuola ad iniziative di formazione e aggiornamento promosse da altri Enti, come previsto dall'art. 14 della Legge 104/92: in questo caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
- f) predisporre le condizioni organizzative, per garantire la partecipazione dei bambini e alunni disabili ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate, con particolare riferimento all'affiancamento e al trasporto adeguati nel quadro delle pari opportunità;

- g) favorire la comunicazione tra famiglia e Azienda sanitaria.

**3) L 'Azienda Sanitaria Locale si impegna a :**

- a) redigere apposita relazione ed informare la famiglia sul percorso da attuare per il riconoscimento della disabilità ed il rilascio della Certificazione per l'Integrazione Scolastica - in base a quanto indicato dalla legge 104/92 e successive modifiche, per l'accertamento della disabilità e per il rilascio delle Certificazioni finalizzate all'integrazione scolastica (L. 104/92);
- b) accordarsi con le Dirigenze Scolastiche per il passaggio delle informazioni necessarie in tempo utile per la definizione del fabbisogno di personale di sostegno, nei casi di bambini e alunni certificati per la prima volta;
- c) redigere la Diagnosi Funzionale (D.F.) e ogni altra documentazione atta ad individuare le caratteristiche, i bisogni e le potenzialità dei bambini e alunni, anche ai fini dell'identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al processo di integrazione scolastica;
- d) garantire la conservazione dei suddetti documenti presso i propri archivi, nonché la comunicazione formale a tutti i soggetti interessati delle variazioni in caso di modifiche dei referenti;
- e) garantire la presenza di propri operatori nei servizi educativi, scolastici e formativi e nei gruppi di lavoro previsti dal presente Accordo, per la stesura, l'aggiornamento e le verifiche del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), utilizzando anche proprie figure professionali con formazione pedagogico – educativa laddove presenti;
- f) collaborare con le Istituzioni educative, scolastiche e formative e con gli Enti Locali, per la realizzazione di progetti di aggiornamento e formazione in servizio previsti dalla normativa vigente, e promuovere la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione e aggiornamento realizzate anche da altri Enti;
- g) collaborare a progetti di orientamento con l'Ufficio Scolastico Regionale, le scuole, ecc.
- h) mettere a disposizione del contesto educativo, scolastico e formativo personale di riabilitazione in relazione a specifici progetti;
- i) collaborare alla realizzazione di particolari progetti educativi, scolastici e formativi rivolti a gruppi o a classi per favorire l'integrazione di bambini e alunni disabili;
- j) fornire, quando prescritto, protesi e ausili indicati;
- k) mantenere aggiornata la banca dati degli ausili assegnati ad uso personale al fine di favorire un ottimale riutilizzo delle risorse;
- l) collaborare in ambito territoriale per attuare nel modo più efficace gli interventi di integrazione.

**4) L 'Ente Locale si impegna a :**

- a) promuovere le politiche per l'inclusione dei bambini e degli alunni disabili;
- b) garantire l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche dagli edifici scolastici di propria competenza, sulla base della normativa vigente;
- c) dotare le scuole di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze dei bambini e alunni disabili e fornire loro le attrezzature tecniche e gli ausili personali richiesti dalle Aziende UU.SS.LL., extra nomenclatore tariffario, necessari per rendere effettivo il diritto allo studio. Le scuole potranno autorizzare i bambini e gli alunni a utilizzare le medesime attrezzature tecniche e ausili personali anche al di fuori della sede scolastica per lo svolgimento di attività scolastiche ed extra scolastiche;
- d) dotare i bambini e alunni disabili di eventuale materiale didattico previsto nei progetti volti a garantire la loro integrazione, che potrà essere aggiuntivo rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole;
- e) garantire assistenti, educatori, operatori specializzati adeguatamente preparati per l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione dei bambini e degli alunni disabili, tenuto conto dei bisogni e dei progetti personalizzati valutati congiuntamente, e delle risorse professionali assegnate dall'Amministrazione scolastica;
- f) provvedere al trasporto scolastico nel percorso casa-scuola e ritorno;
- g) sostenere progetti volti a garantire e a migliorare i livelli qualitativi di integrazione dei bambini e degli alunni disabili;
- h) garantire l'accesso alle iniziative educativo-ricreative estive, possibilmente con lo stesso personale educativo ed assistenziale assegnato durante l'anno scolastico;
- i) far conoscere e favorire l'accesso alle attività extra scolastiche presenti sul proprio territorio;

- j) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di Lavoro delle Istituzioni Scolastiche (G.L.I.S.) e degli operatori che seguono l'allievo nei Gruppi Operativi (G.O.);
- k) garantire il controllo e la verifica dei propri servizi, anche attraverso la consultazione degli utenti.

Le azioni dei Comuni sono svolte, tramite gli Uffici competenti e nei limiti delle risorse assegnate.

**5) La Città Metropolitana si impegna a:**

- a) assicurare nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione tra i sistemi, risorse in misura adeguata a sostenere il percorso formativo degli studenti disabili nella scuola secondaria di secondo grado;
- b) sostenere, nell'ambito della programmazione provinciale e nel quadro di riferimento della normativa regionale sul "Diritto allo studio" progetti di qualificazione specifici delle istituzioni scolastiche elaborati in accordo con i Comuni che prevedano azioni rivolte a rendere operative forme avanzate di integrazione e aiuti mirati alla persona, attraverso risorse finanziarie e/o professionalità aggiuntive rispetto a quelle scolastiche;
- c) promuovere e coordinare esperienze di peer education che rientrano nel progetto tutor;
- d) realizzare un monitoraggio della scolarità degli alunni disabili;
- e) promuovere attività di documentazione;
- f) sollecitare intese tra i Comuni per coordinare gli interventi rivolti alle persone in mobilità intercomunale tra residenza e sede scolastica;
- g) rendere gli edifici e gli spazi idonei alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati;
- h) adeguare gli edifici scolastici di competenza alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- i) si raccorda tramite i rappresentanti con GLIP e i CTRH.

**Art.7 Il percorso di integrazione e relativa documentazione**

**a) L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO CON DISABILITA' (Art.3 – Legge104/92)**

In base alla normativa vigente il servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza (di seguito NPI) dell'ASP, tramite il referente (neuropsichiatria infantile e/o psicologo) qualora venga consegnata alla famiglia una diagnosi di patologia che può dar luogo a certificazione di disabilità (invalidità, condizione di handicap, etc.), dovrà:

- informare la famiglia dei diritti "esigibili" connessi a tale situazione consegnando l'opuscolo informativo "Diritti del minore con disabilità", indirizzandola nelle procedure;
- consegnare la documentazione sanitaria con l'indicazione della diagnosi clinica;
- indirizzare la famiglia al pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale verso le procedure previste dalla normativa.

Il Servizio di Medicina Legale dell'ASP ed il servizio di NPI concordano sedute dedicate esclusivamente all'utenza minorenni.

Alle sedute della Commissione di accertamento partecipa, come componente, un neuropsichiatra infantile dell'ASP; qualora il minore abbia come referente uno psicologo, lo stesso può partecipare alla Commissione.

A tale seduta, la famiglia viene convocata direttamente dalla Medicina Legale; in seguito alla valutazione, l'eventuale riconoscimento di disabilità viene inviato al domicilio.

Per i minori già in possesso di certificazione di disabilità che necessita di aggiornamento, su richiesta della famiglia, con congruo anticipo, lo specialista referente effettua una rivalutazione clinica della condizione di disabilità e rilascia la nuova documentazione, inviandola alla Commissione, senza ulteriore convocazione del minore.

Per i minori a cui viene riconosciuta la necessità di certificazione per l'integrazione scolastica, viene rilasciato dalla Commissione il documento che i genitori presenteranno alla scuola per poter usufruire delle facilitazioni quali insegnante di sostegno, educatore, strutturazione degli ambienti e della didattica, attrezzature informatiche, etc.

Tale certificazione corredata di una descrizione sintetica dei bisogni:

- attesta la natura della disabilità ed eventualmente la sua gravità, con riferimento agli artt. 3, 4, 12 della legge 104/92;
- contiene in maniera chiara la diagnosi clinica e la classificazione della stessa;
- arriva a domicilio alla famiglia che provvederà a presentarla alla scuola, normalmente entro il mese di gennaio, per la frequenza dal mese di settembre successivo. Salvo parere contrario dell'ASP o della famiglia, la certificazione si intende, dunque, automaticamente rinnovata negli anni intermedi di ciascun periodo scolastico.

Per gli alunni in corso di frequenza scolastica che presentano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione in precedenza non apparse, compete al Dirigente scolastico concordare con i genitori l'opportunità di invio al medico di

base o al pediatra; quest'ultimo dovrà valutare la necessità di una visita specialistica medico o psicologica presso l' ASP. Se i genitori dissentono e il problema persiste, l'ASP attraverso il servizio competente di NPI può fornire, se richiesto, consulenza agli insegnanti.

Per gli alunni che necessitano di servizi a carico dell'Ente locale, il Dirigente invia, entro il mese di giugno, copia delle informazioni relative al quadro numerico complessivo degli alunni in situazione di disabilità iscritti nelle scuole di competenza e al fabbisogno preventivato dei servizi di supporto di competenza dell'ente medesimo.

#### **b) LA DIAGNOSI FUNZIONALE**

La diagnosi funzionale, redatta dal servizio NPI dell'ASP, deve tenere conto delle potenzialità del soggetto ed è finalizzata al massimo recupero possibile.

L'ASP, attraverso il servizio NPI, assume i seguenti impegni:

- compila la Diagnosi Funzionale in forma discorsiva nel rispetto del modello allegato. In particolare s'impegna ad evidenziare, in tale relazione, gli aspetti di prognosi prevedibili per la situazione diagnosticata. La Diagnosi Funzionale è consegnata alla scuola entro l'inizio dell'anno scolastico ed in copia alla famiglia;
- aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico. L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

Le Istituzioni Scolastiche

• Organizzano con l'ASP e la famiglia un incontro finalizzato alla presentazione dei contenuti della Diagnosi Funzionale.

#### **c) IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE**

Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale, gli operatori sanitari, i docenti e i genitori elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).

Il PDF individua, nell'ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile" evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.

L'ASP, attraverso gli operatori che hanno in carico l'alunno disabile, partecipa al primo incontro nel momento del passaggio da un grado scolastico a quello successivo, in cui si definiscono le linee del PDF unitamente al PEI. Infatti, il PDF è uno strumento di lungo periodo. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura, all'inizio di ogni grado di scolastico, dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del PEI.

#### **d) IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli interventi integrati, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, al fine di assicurare i diritti all'educazione e all'istruzione.

Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il gruppo docente, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dell'AUSL e le altre figure eventualmente assegnate dagli EE.LL.,

- elabori entro il primo bimestre il Piano Educativo Individualizzato e lo verifichi collegialmente nei tempi concordati. Esso deve contenere le modalità di sviluppo, lo svolgimento delle attività e la prefigurazione dell'organizzazione didattica;
- individui l'organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari con l'indicazione delle modalità di impiego e della finalizzazione del loro uso.

Le Istituzioni Scolastiche favoriscono altresì la partecipazione dei docenti alla programmazione delle attività extrascolastiche educative per una migliore integrazione sociale e alla definizione di eventuali progetti di alternanza scuola- lavoro-formazione ed altre opportunità.

Tutti coloro che partecipano alla stesura del PEI, lo sottoscrivono e ne avranno copia. Il documento verrà dato in copia alla famiglia. La documentazione di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo dovrà essere tenuta in apposito fascicolo in posizione riservata.

L'ASP, attraverso il servizio di NPI, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in occasione degli incontri programmati.

Il Comune, in base alla normativa regionale vigente, partecipa all'elaborazione del PEI, per quei soggetti per i quali sono previsti servizi e risorse professionali.



## **Art.8 GRUPPI ISTITUZIONALI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

Con D.M. del 26 giugno 1992 e D.M. del 31 luglio 1992, il Ministero dell'Istruzione ha indicato i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP), e dei Gruppi di Lavoro Provinciali per l'Integrazione (GLH) previsti dall'art. 15, c. 1, della legge 104/92.

**a) IL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP)** costituito presso l'Ambito Territoriale di Catania dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha compiti di:

- collaborare con gli Enti Locali e le Aziende S.L. per la produzione di materiali finalizzati alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma;
- richiede agli enti sottoscrittori del presente accordo modifiche necessarie in relazione ai mutati contesti normativi durante la vigenza dell'accordo stesso;
- consulenza al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania, alle Scuole autonome statali e paritarie e, se richiesto, per l'impostazione e l'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), per qualsiasi altra attività inerente l'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento;
- realizzare rilevazioni di dati, comparazione fra contesti territoriali differenti, attività di ricerca ed analisi di situazioni significative a livello interistituzionale, elaborare le corrispondenti proposte nonché specifiche ipotesi di intervento su singole questioni di particolare emergenza.

Inoltre il GLIP

- Nel caso in cui dalle attività previste dall'accordo di programma emergano inadempienze rispetto al dettato del presente accordo il GLIP si attiva prontamente e in piena autonomia per sollecitare, presso i responsabili degli uffici competenti all'interno delle istituzioni firmatarie, l'adozione delle idonee misure correttive.
- Nel caso non vengano intraprese azioni correttive o queste non risultino funzionali allo scopo, il GLIP ne dà notifica al Collegio di Vigilanza.
- predisporre annualmente entro ottobre una relazione di consuntivo e di valutazione in cui segnalerà puntualmente le carenze di organico, di servizio e finanziarie che avranno determinato situazioni di disagio o inadempienza degli Enti firmatari da inviarsi al collegio di vigilanza, agli organi locali e nazionali competenti in materia.

**b) IL GRUPPO DI LAVORO HANDICAP PROVINCIALE (GLH)** costituito presso l'Ambito Territoriale di Catania dell'Ufficio Scolastico Regionale per la. ha compiti:

- di carattere consultivo sulla didattica speciale, l'integrazione scolastica, l'aggiornamento dei docenti su tematiche inerenti l'integrazione e l'inclusione sociale e scolastica delle persone disabili
- di disamina dei documenti diagnostici e ed eventualmente dei PEI riferiti ai singoli alunni disabili ai fini dell'assegnazione dell'organico di sostegno alle istituzioni scolastiche della provincia.
- di carattere propositivo sull'utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti
- di collaborazione con il dirigente dell'USR-Sicilia Ufficio VII - A.T di Catania al fine di programmare un coordinato piano di azione per l'integrazione degli alunni disabili;

## **c) IL GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Il Gruppo di lavoro d'Istituto è la sede nella quale all'interno di ogni singola Istituzione Scolastica si riprendono i principi, gli orientamenti alla base del presente Accordo di programma e si individuano le strategie e le organizzazioni più efficaci per la costruzione di progetti di integrazione scolastica.

Il Gruppo, a partire dalle singole situazioni degli alunni disabili:

- promuove una cultura dell'integrazione, ponendosi come interlocutore privilegiato verso i soggetti coinvolti nel processo di integrazione - monitora la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, individuando criteri di analisi e di lettura nell'ottica della promozione di "buone prassi";
- verifica e valuta in itinere e al termine dell'anno scolastico, l'andamento del processo di integrazione nelle singole

realità scolastiche.

La composizione del Gruppo di lavoro può prevedere la presenza di:

- Dirigente Scolastico,
- Docente curricolari e di sostegno,
- Personale ausiliario,
- Genitori degli alunni in situazione di disabilità,
- Componente genitori eletti nel consiglio di istituto,
- Referenti dell'ASP,
- Rappresentante dell' Ente Locale.

Per le scuole secondarie di II grado si può prevedere la partecipazione del Comune e del Libero Consorzio Comunale, su invito, nel momento in cui si trattano tematiche riguardanti gli Enti locali per le rispettive competenze.

-Studenti per le scuole secondarie di secondo grado.

Entro il mese di ottobre, ogni dirigente scolastico provvede a costituire o a confermare il Gruppo di Lavoro di Istituto. Pertanto le designazioni dell'ASP e degli Enti Locali dovranno essere trasmesse entro tale data.

Il Gruppo di Lavoro può articolarsi in commissioni e si riunisce in seduta plenaria almeno due volte l'anno; nel corso del primo incontro viene fissato il calendario delle attività. In particolare, il Gruppo verifica:

- **entro novembre** la situazione dell'anno in corso (numerosità e composizione delle classi, presenza di necessità assistenziali, sanitarie, di facilitazione alla comunicazione e alla autonomia personale, utilizzo delle risorse di personale e strumentali, attivazione di particolari modalità organizzative e di flessibilità, presenza di barriere architettoniche, acquisto di materiali, sussidi, attrezzature, particolari problematiche) verifica che PEI e PDF siano stati redatti e firmati da tutti i soggetti previsti;

- **entro febbraio** lo stato di avanzamento delle attività decise nel 1° incontro;

- **entro maggio** le rilevazioni delle attività decise negli incontri riguardanti le Diagnosi Funzionali per i nuovi ingressi e l'effettuazione di appositi incontri (raggiungimento obiettivi PEI) tra genitori, insegnanti e operatori ASP referenti per ogni singolo caso.

Al termine di ogni incontro, verrà redatto il verbale che sarà a disposizione di chi ne farà richiesta, assicurando adeguata informazione alle famiglie degli alunni disabili.

#### **d) GRUPPO DI LAVORO HANDICAP OPERATIVO DI SEZIONE/CLASSE (GLHO)**

Opera collegialmente, a livello di sezione/classe, per ogni alunno disabile iscritto a scuola. Il Dirigente scolastico costituisce formalmente il gruppo specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi enti. Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo d'istituto, almeno tre volte l'anno (variazioni potranno essere concordate nell'ambito del gruppo stesso), per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del PDF e del PEI. La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti. I membri del gruppo tecnico, unitamente alla famiglia, sottoscrivono il PEI come impegno alla realizzazione dello stesso. Il gruppo tecnico potrà avvalersi di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle associazioni, secondo protocolli appositamente sottoscritti.

#### **e) CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) E CENTRI TERRITORIALI DI RISORSE PER L'HANDICAP (CTRH)**

Nella provincia di Catania, è stato istituito dall'Ufficio Scolastico Regionale - in accordo con il MIUR mediante il Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" - un CTS con sede presso il III Istituto comprensivo di Giarre con compiti di:

- informazione e formazione per docenti, studenti e genitori;
- consulenza alle scuole per individuazione ausili, accompagnamento dei docenti in partecche didattiche;
- gestione degli ausili e comodato d'uso;
- svolgere attività di ricerca e sperimentazione, di raccolta e condivisione di buone pratiche;
- elaborare un piano annuale di intervento autonomo o in rete con altri CTS, per acquisti con relative verifiche di efficacia e formazione;

- promozione di intese territoriali per l'inclusione in rete e di raccordo con i Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali e Regionali.

Nella provincia di Catania l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha istituito n. 9 CTRH funzionanti presso nove Istituzioni Scolastiche ricadenti nella sede dei nove Distretti Socio-Sanitari della provincia e precisamente:

- 1) Istituto Comprensivo "Parini" di Catania
- 2) Istituto Comprensivo "Purrello" di San Gregorio di Catania
- 3) Circolo Didattico "La Mela" di Adrano
- 4) III Circolo Didattico di Paternò
- 5) Istituto Comprensivo "Vasta" di Acireale
- 6) Istituto Comprensivo "Ponte" di Palagonia
- 7) Istituto Comprensivo "Narbone" di Caltagirone
- 8) Circolo Didattico "Spedalieri" di Bronte
- 9) III Istituto Comprensivo di Giarre.

Presso ciascun CTRH è costituita una rete cui fanno parte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nei Distretti Socio-Sanitari della provincia, un comitato tecnico di coordinamento presieduto dal Dirigente scolastico pro-tempore dell'istituzione scolastica sede del CTRH. Fanno parte del comitato dirigenti scolastici, docenti di sostegno, rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni di famiglie di disabili.

I CTRH si pongono come strumento concreto a sostegno dell'integrazione nelle scuole, finalizzato a sistematizzare e riorganizzare le esperienze acquisite da tutte le Istituzioni di un territorio che operano a favore della disabilità ed in particolare:

- curano la raccolta e la diffusione delle informazioni culturali pedagogiche e normative;
- favoriscono l'interazione tra enti e istituzioni diverse per lo scambio delle migliori pratiche d'integrazione;
- in raccordo interistituzionale con ASL, associazioni, enti locali realizzano interventi in forma integrata avvalendosi di un'attività di programmazione e di verifica dei risultati;
- fungono da luogo di formazione permanente per il personale della scuola, di enti, famiglie, associazioni coinvolti nel processo di integrazione;
- offrono consulenza e supporto alle scuole, mettere a disposizione delle stesse attrezzature sussidi e ausili;
- promuovono l'organizzazione e la realizzazione di convegni anche a carattere scientifico;
- promuovono studi e ricerche in campo educativo sul fenomeno dell'handicap nel territorio;
- curano la pubblicazione degli atti e/o delle esperienze più significative;
- favoriscono l'acquisizione di competenze e abilità per promuovere la pluralità delle intelligenze degli alunni disabili;
- promuovono adeguate forme d'integrazione socio relazionali in momenti extracurricolari;
- favoriscono il coinvolgimento delle famiglie anche con la creazione di specifici spazi a riflessioni e confronto educativo;
- offrono assistenza ai docenti e agli alunni sull'uso didattico delle nuove tecnologie;
- procedono alla costituzione di una biblioteca specialistica
- promuovono attività progettuali con le scuole del territorio.

## **art.9 - LA CONTINUITÀ' EDUCATIVA**

Per assicurare le condizioni di una concreta continuità tra i nidi, la scuola dell'infanzia e i successivi cicli di istruzione, con particolare riferimento al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado:

### **a) Le Istituzioni Scolastiche**

- Concordano forme di consultazione e di incontri tra i docenti del ciclo precedente e di quello successivo, prevedendo tra gli altri interventi forme di preaccoglienza, prestiti professionali, anche di diversa amministrazione;
- Trasmettono d'Ufficio, previo consenso della famiglia, alla scuola di nuova iscrizione il fascicolo personale dello studente disabile.

Dopo le iscrizioni al primo anno degli istituti superiori, i dirigenti della scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado predisporranno le condizioni più favorevoli all'inserimento nella prima classe dell'ordine successivo, programmando incontri per il passaggio delle informazioni, visite guidate e prevedendo l'eventuale utilizzo di docenti della scuola secondaria di I grado nella scuola successiva nei primi mesi.

I consigli di classe, che accolgono studenti in condizioni di disabilità, programmano, realizzano e verificano azioni di continuità e di orientamento, al fine di facilitare l'integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo.

Nella definizione del Piano Educativo Individualizzato, prima della fine dell'obbligo d'istruzione, il consiglio di classe delinea le fasi del progetto di vita, in accordo con la famiglia, con lo studente stesso, con l'apporto della consulenza del referente dell'ASP e degli Enti Locali.

Il Dirigente scolastico, qualora la programmazione educativa Individualizzata lo preveda, stipula apposite convenzioni con Enti di Formazione professionale per la realizzazione di percorsi didattici integrati.

### **b) L'Azienda Sanitaria Locale**

Partecipa agli incontri di continuità promossi dalla scuola, con particolare riguardo al passaggio nelle annualità, ponte da un ordine di scuola all'altro di frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

### **c) Il Comune**

Collabora all'attuazione di un percorso di continuità, garantendo l'uso di spazi educativi, servizi, impianti sportivi, ludoteche, biblioteche teatri, musei e assicurando la partecipazione del personale con competenze educativo - assistenziali per l'attuazione dei progetti specifici.

Nell'ambito delle competenze previste dalla legge n. 328/2000 provvede ad assicurare, su specifiche azioni previste dal PEI, la presenza di assistenti educatori del Comune di residenza per la piena realizzazione del progetto formativo dello studente disabile.

### **d) La Città Metropolitana:**

Nell'ambito dei progetti integrati scuola - formazione professionale può finanziare percorsi di accoglienza, orientamento ed integrazione per alunni in condizione di disabilità progettati tra le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di formazione accreditati .

## **ART. 10 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

Per facilitare l'integrazione scolastica degli studenti disabili, la Città Metropolitana ed eventualmente i Comuni, anche in forma associata, assicurano la presenza di studenti tutor, figure di tipo amicale, che affiancano i ragazzi diversamente abili in alcuni momenti della giornata. Il tutor si prende cura dello studente, svolge compiti di integrazione sociale nei contesti extrascolastici, di facilitazione nell'apprendimento, nello studio, a scuola, a casa e nelle attività di laboratorio.

Le sue funzioni all'interno dell'istituzione scolastica sono assunte dal Consiglio di classe nella progettazione e realizzazione del PEI.

Il tutor non può svolgere funzioni sostitutive degli operatori assegnati dal Ministero e/o dagli Enti Locali.

E' compito del dirigente scolastico promuovere le condizioni per la piena valorizzazione di questa figura e individuare i giovani che possono ricoprire tale funzione.

La Città Metropolitana garantirà le risorse economiche a sostegno del progetto.

## **ART. 11 - L'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE**

**a) Docenti**

L'integrazione scolastica degli alunni disabili richiede capacità di dialogo e di confronto tra i diversi operatori e i genitori. Occorre pertanto evitare una parcellizzazione di presenze e di compiti, che finiscono per disorientare ragazzi e famiglie.

–Il docente assegnato alle attività di sostegno (vedi LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' del MIUR)

*L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la "vera" natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è "assegnato alla classe per le attività di sostegno", nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata.*

**b) Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3- L.104/92)**

Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, ...) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno disabile. Viene assegnato, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, dietro richiesta del dirigente scolastico e nel quadro del presente Accordo. L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto supervisione del dirigente scolastico;

**c) Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri)**

E' reso disponibile dalla ASP, interviene in situazioni particolari nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti definiti dai servizi sanitari in collaborazione con insegnanti, famiglia e Comune.

**ART. 12 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni:

- tutti gli Enti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica, ciascuna al proprio interno;
- tutti gli Enti firmatari inviano annualmente al Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale ( GLIP ) gli esiti di tali operazioni, al fine di offrire a tutti i componenti elementi di conoscenza e di valutazione utili per le attività di propria competenza;
- il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) per l'integrazione scolastica e formativa, produce una relazione annuale di verifica, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche Autonome, dall'utenza e dai Servizi interessati;
- il G.L.I.P. si avvale degli strumenti di cui riterrà opportuno dotarsi e delle relazioni prodotte dai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.)

Relativamente alle modalità e ai tempi per la verifica degli adempimenti delle amministrazioni coinvolte, si definiscono i seguenti livelli:

• ad un primo livello , sono svolte direttamente dai responsabili dei servizi interessati ai problemi della disabilità all'interno dei Comuni, del Libero Consorzio Comunale, delle ASP e dell'Ufficio Scolastico Provinciale;

• ad un secondo livello, sono svolte dagli organismi interistituzionali previsti dal presente Accordo con compiti e ruoli a seconda del loro diverso ambito territoriale a livello di responsabilità dei rispettivi componenti.

**ART. 13 - ORGANO DI VIGILANZA**

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi si realizza in osservanza del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, art.34.

**ART. 14 - DIFFUSIONE**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ufficio VII AT di Catania, i Dirigenti Scolastici, i Dirigenti dei Servizi ASP, i Sindaci e il Sindaco della Città Metropolitana attivano iniziative per la più puntuale conoscenza, presso il personale dipendente delle rispettive Amministrazioni, dei contenuti del presente Accordo.

In particolare esso deve costituire oggetto di specifica formazione/informazione per i seguenti soggetti:

- Genitori
- Dirigenti scolastici

- Insegnanti e personale ATA
- Personale ASP dei settori rilevanti ai fini della integrazione scolastica
- Educatori, assistenti e altro personale degli Enti Locali
- Altre risorse professionali coinvolte nei processi di integrazione

**Il Dirigente scolastico** provvede affinché siano assicurate:

- l'illustrazione del contenuto dell'accordo di programma agli insegnanti in sede del collegio docenti;
- l'illustrazione e la consegna di copia dell'accordo ai genitori degli alunni disabili, in modo da assicurare adeguata informazione nel periodo di vigenza dello stesso;
- l'informazione rivolta ai genitori degli alunni iscritti nelle annualità di passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

**Gli Enti Locali** organizzano momenti di formazione/informazione rivolti al personale degli uffici scuola per illustrare il contenuto degli accordi di programma.

**Il Direttore Generale dell'ASP** organizza momenti di formazione/informazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto dell'accordo di programma.

#### **ART. 15- DURATA DELL' ACCORDO**

Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data di pubblicazione.

I sottoscrittori potranno, prima della scadenza, procedere ad un aggiustamento dell'accordo per adeguarlo ad eventuale normativa sopravvenuta.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Città Metropolitana di Catania

per l' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
- Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Catania

per L'Azienda Sanitaria Locale

per il Comune di Catania

per i Comuni dell'Area Metropolitana

per le Istituzioni scolastiche

per le Scuole paritarie